

n° 3
27/07/2018

Prot. n.

Eseute DPR 672/72

REGIONE LAZIO
AZIENDA SANITARIA LOCALE VT
DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE

Convenzione N. 3 /Anno 2018/Inclus. Soc.

(DGR Lazio N. 511/2013)

Premesso che le disposizioni della deliberazione della Giunta regionale 511/2013. "Attuazione dell'Accordo adottato dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 24 gennaio 2013 sui tirocini di inserimento o reinserimento finalizzati alla riabilitazione e all'inclusione sociale".

TRA

Il Soggetto Promotore, rientrante nella seguente fattispecie:

a) Centri per l'Impiego	<input type="checkbox"/>
b) centri di orientamento al lavoro di cui all'art. 30, co. 2 della legge regionale 7 agosto 1998, n. 38 "Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di politiche attive per il lavoro" e successive modifiche e integrazioni	<input type="checkbox"/>
c) centri pubblici o a partecipazione pubblica di formazione professionale o di orientamento, ovvero centri accreditati all'erogazione di attività di formazione professionale o di orientamento ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 968 del 2007 e s.m.i. o accreditati secondo le disposizioni di altre Regioni o Province autonome	<input type="checkbox"/>
d) cooperative sociali iscritte nell'albo regionale della Regione Lazio, istituito ai sensi della legge regionale 27 giugno 1996, n. 24 "Disciplina delle cooperative sociali" e successive modifiche e integrazioni o in analoghi albi delle altre Regioni o Province autonome	<input type="checkbox"/>
e) associazioni di promozione sociale iscritte nel registro dell'associazionismo ai sensi della legge regionale 22/99	<input type="checkbox"/>
f) organizzazioni di volontariato iscritte al registro regionale dell'organizzazioni di volontariato ai sensi della legge regionale 29/93;	<input type="checkbox"/>
g) Enti locali	<input type="checkbox"/>
h) Aziende Sanitarie Locali	<input checked="" type="checkbox"/>

denominato ASL VITERBO, DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE DISTRETTO B con sede legale nel Comune di VITERBO in E. Fermi n. 15 (Provincia di Viterbo) CF/P.IVA 01455570562, di seguito denominato soggetto promotore rappresentato dal Dott. Alberto Trisolini nato a Viterbo il 19.5.1955 in qualità di Direttore del DSM, delegato alla firma della presente convenzione dal Direttore Generale della ASL di Viterbo Dott.ssa Daniela Donetti con delibera n. 55 del 20 aprile 2016 domiciliato per la carica presso la Asl di Viterbo.

E

Il Soggetto Ospitante, rientrante nella seguente fattispecie:

a) Impresa	<input type="checkbox"/>
b) ente pubblico	<input checked="" type="checkbox"/>
c) fondazione	<input type="checkbox"/>
d) associazione	<input type="checkbox"/>
e) studio professionale	<input type="checkbox"/>

denominato Università degli Studi della Tuscia, Ente pubblico con sede legale nel Comune di Viterbo in Via Santa Maria in Gradi, 4 (VT), CF/PIVA 80029030568, di seguito denominato Soggetto Ospitante, rappresentato dal Rettore Prof. Alessandro Ruggieri, nato a Roma il 01/06/1963, CF RGGLSN63H01H501Q, in qualità di rappresentante legale dell'Università degli Studi della Tuscia ivi domiciliato per la carica, mail rettore@unitus.it

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Articolo 1 – Oggetto

Il Soggetto Ospitante si impegna a realizzare Tirocinio/i di inserimento o reinserimento finalizzato/i alla riabilitazione e all'inclusione sociale di cui al/ai Progetto/i Formativo/i-inserimento da attivare successivamente il cui schema è allegato alla deliberazione della Giunta Regionale 511/2013.

Articolo 2 – Obblighi del Soggetto Promotore

Al Soggetto Promotore spetta, per il corretto ed efficace svolgimento del Tirocinio, il presidio della qualità dell'esperienza di Tirocinio come previsto dall'art. 9, co. 1, All. A della deliberazione della Giunta Regionale 511/2013.

Articolo 3 – Obblighi del Soggetto Ospitante

Al Soggetto Ospitante spettano gli obblighi per il corretto ed efficace svolgimento del Tirocinio, come previsto dall'art. 9, co. 2, All. A della deliberazione della Giunta regionale 511/2013.

Articolo 4 – Garanzie assicurative

Ai sensi dell'art. 7 co. 1, 2 e 3, All. A della deliberazione della Giunta regionale 511/2013 gli obblighi di copertura assicurativa INAIL e responsabilità civile verso terzi sono a carico dell'Università degli Studi della Tuscia a Viterbo in qualità di Soggetto ospitante .

Articolo 5 – Indennità di partecipazione

Al tirocinante può essere corrisposta un'indennità per la partecipazione al tirocinio. Per la disciplina dell'indennità si applica quanto previsto all'art.12 dell'All. A della deliberazione della Giunta regionale 511/2013 e indicata nel progetto formativo/inserimento riferito alla presente Convenzione.

Articolo 6 – Attestazione delle competenze

1. Il soggetto ospitante trasmette la relazione sull'esperienza svolta dal tirocinante ai fini del rilascio, da parte del soggetto promotore, ove possibile e coerentemente con il percorso di inserimento o reinserimento, dell'attestazione dei risultati dell'attività svolta, specificando le competenze eventualmente acquisite, con riferimento a quelle indicate nel progetto formativo/inserimento di cui all'art. 5, co. 3, All. A della deliberazione della Giunta regionale 511/2013.
2. Al termine del tirocinio il soggetto promotore rilascia un'attestazione dei risultati dell'attività svolta, specificando le competenze eventualmente acquisite secondo quanto previsto dall'art. 11, co. 2, All. A della deliberazione della Giunta regionale 511/2013.

Articolo 7 – Durata

La presente Convenzione ha durata di 36 mesi a partire dalla data di sottoscrizione.

Articolo 8 – Sanzioni

1. L'accertamento definitivo da parte degli organismi ispettivi di cui al decreto legislativo 24 aprile 2004, n. 124 "Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell'art. 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30", in ordine al mancato rispetto delle disposizioni di cui all'art. 9, co. 2 dell'All. A della deliberazione della Giunta regionale 511/2013 comporta la sospensione della possibilità di realizzare tirocini per i soggetti ospitanti.
1. La sospensione, di cui al co. 1, ha una durata massima di ventiquattro mesi e concorre con le eventuali sanzioni civili e amministrative derivanti dall'accertamento giudiziale della natura subordinata del rapporto di lavoro.
2. La sospensione, di cui al co. 1, viene altresì applicata ai Soggetti Promotori, qualora dall'accertamento definitivo da parte degli organismi ispettivi di cui al decreto legislativo 24 aprile 2004, n. 124 emerga il mancato rispetto alle disposizione di cui all'art. 9, co.1, All. A della deliberazione della Giunta regionale 511/2013
3. Sono altresì applicabili le previsioni generali in materia di sanzioni amministrative di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 9 – Trattamento dati personali

Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", il Soggetto Promotore e il soggetto ospitante dichiarano reciprocamente di essere


informati e di acconsentire, espressamente, che i dati personali, concernenti i firmatari della presente Convenzione e dell'allegato Progetto Formativo/inserimento, comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della Convenzione, saranno trattati esclusivamente per le finalità della Convenzione stessa. Titolari del trattamento sono rispettivamente il Soggetto Ospitante e il Soggetto Promotore.

Articolo 10 – Rinvio

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione tra il Soggetto Promotore ed il Soggetto Ospitante si rinvia all'All. A della deliberazione della Giunta regionale 511/2013 nonché alle disposizioni vigenti in materia.

Viterbo 27.7.2018

Il Delegato del Soggetto Promotore
Il Direttore Dipartimento di Salute Mentale
Dott. Alberto Trisolini (dott. Alberto Trisolini)



Il Rappresentante legale del Soggetto Ospitante
Il Rettore
Prof. Alessandro Ruggieri

